



PUNTO CARTESIANO

MINIGUIDA

DIRETTIVA COPYRIGHT

Riproduzione dei contenuti di carattere
giornalistico nel mercato digitale

a cura di Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

PUNTOCARTESIANO

MINIGUIDA

DIRETTIVA COPYRIGHT

Riproduzione dei contenuti di carattere
giornalistico nel mercato adigitale

a cura di

Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus e Alba Calia

ebook liberamente scaricabile da

 www.puntocartesiano.it 

Opera edita da Sardegna Ricerche e distribuita con:
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –
Non opere derivate 4.0 Internazionale



Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini riprodotte sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati al solo fine di critica e discussione come previsto dall'art. 70 L.d.a.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO DI SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE



Indice

Premessa	4
Quali sono le pubblicazioni di carattere giornalistico?	5
Le nuove categorie di Diritti	5
La Direttiva Copyright in Italia	7
Equo compenso.	7
Regolamento dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ..	10

La disciplina italiana sul diritto d'autore è stata profondamente modificata a seguito del recepimento della Direttiva europea 790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, meglio nota come **Direttiva Copyright**.

La porzione della Direttiva Copyright che interessa l'argomento è l'art. 15 che disciplina la **Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online**.

L'art. 15 della Direttiva Copyright introduce quello che originariamente veniva definito "diritto al link" corrispondente alla possibilità per gli editori di monetizzare la riproduzione online dei contenuti di carattere informativo.

L'esigenza di regolare dal punto di vista normativo il fenomeno dei link ipertestuali è nata per mettere fine allo squilibrio di forze esistente tra gli aggregatori di notizie online (ad esempio Google news o i social network) e gli editori delle testate online, soprattutto in ambito giornalistico. Prima delle modifiche normative, infatti, i servizi di aggregazione automatica delle notizie riportavano i cosiddetti "link con anteprima" che, sia pur rimandando ai siti sorgente, contenevano in sé un'anteprima di testo e immagine. Questo fenomeno vedeva contrapporsi gli interessi delle grandi piattaforme online, sempre più il tramite tra gli utenti e gli editori, e quelli di questi ultimi.

Infatti da un lato gli aggregatori di notizie online rivendicavano il diritto di condividere liberamente i link, dall'altro lato gli editori delle testate online sostenevano che, soprattutto quando la condivisione fosse fonte di profitto per gli aggregatori di notizie, questi dovessero riconoscere loro una remunerazione.

L'intento del legislatore è stato quello di creare un meccanismo capace di garantire una collaborazione tra i prestatori di servizi online, quali aggregatori di notizie, e gli editori delle testate online.

La Direttiva Copyright ha cercato di rispondere a queste esigenze con l'**articolo 15** introducendo una **nuova categoria di diritto esclusivo** riconosciuto agli editori.

Quali sono le pubblicazioni di carattere giornalistico?

- le pubblicazioni dei quotidiani, delle riviste settimanali o mensili, sia di interesse generale che specifico.
- i siti web d'informazione.

Vengono invece escluse da questo concetto le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, oppure i siti web come i blog, perché in questi casi l'attività della pubblicazione non viene svolta sotto il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa.

Le nuove categorie di Diritti

Con l'introduzione della nuova normativa si stabilisce che venga corrisposto un **equo compenso** per l'utilizzazione online dei contenuti, attraverso l'acquisizione del:

- **Diritto di riproduzione** quindi la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma;

e quello di

- **Messa a disposizione del pubblico**, ossia il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera con modalità che consentano al fruitore di avervi accesso dal luogo e nel momento da lui scelti.

I diritti non vengono riconosciuti all'editore se:

- l'utilizzo online della pubblicazione giornalistica sia di tipo **privato o di carattere non commerciale**;
- quando si condividono **collegamenti ipertestuali** (i link);
- si utilizzano delle **singole parole o degli estratti molto brevi** della pubblicazione, i cosiddetti *Snippet*.

Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video, anch'essi tutelati dal diritto d'autore e ai quali si deve riconoscere una quota dei proventi percepiti dagli editori.

I diritti accordati agli editori hanno una durata di 2 anni dalla pubblicazione, termine che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. La normativa precisa però che i nuovi diritti connessi introdotti non possono essere riconosciuti per le pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

LA DIRETTIVA COPYRIGHT IN ITALIA

La Direttiva Copyright è stata recepita in Italia con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 177/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2021, il quale ha apportato una serie di modifiche sostanziali alla normativa italiana sul diritto d'autore contenuta all'interno della L. n. 633/1941 - **LDA**.

Analogamente alla disciplina europea la disciplina italiana, riconosce i diritti esclusivi di **riproduzione** e di **comunicazione** agli editori per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Riprende, inoltre, quanto stabilito a livello europeo sia nei termini di concetto di pubblicazione di carattere giornalistico, ma anche riguardo i soggetti a cui spetta il nuovo diritto connesso, ossia gli editori.

Anche per quanto riguarda i casi specifici in cui i diritti di riproduzione e di comunicazione non sono riconosciuti agli editori (i casi di uso **privato** o **non commerciale** da parte di singoli utilizzatori e utenti o quando i prestatori rendono disponibili unicamente i **collegamenti ipertestuali, singole parole o degli estratti molto brevi**) la normativa segue la direttiva europea.

Equo compenso

L'**equo compenso** rappresenta la **quantificazione del corrispettivo che deve essere pagato agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico** da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione **per i diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico**.

La norma prevede che la determinazione dell'equo compenso sia liberamente pattuita dalle parti, ma debba attenersi anche ad una serie di criteri tra i quali:

- il numero di consultazioni online dell'articolo;
- gli anni di attività e la rilevanza sul mercato degli editori;
- il numero dei giornalisti impiegati.

A questi criteri, devono essere poi aggiunti quelli stabiliti dall'AGCOM in un apposito regolamento.

L'AGCOM distingue le imprese di **media monitoring e rassegne stampa** da **altri prestatori di servizi della società dell'informazione** considerando la differente tipologia d'impresa e il loro volume d'affari.

Imprese di media monitoring e rassegne stampa

Per questo tipo di impresa l'equo compenso è calcolato sulla **base del fatturato** derivante dalle attività connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa.

I criteri da tener presente sono:

- il **numero di articoli riprodotti all'interno della rassegna stampa**, anche tramite collazione degli articoli o del servizio di media monitoring, nell'anno di riferimento;
- il **numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto**;
- i **benefici derivanti dalla rilevanza dell'editore sul mercato di riferimento**;
- il **numero dei giornalisti**, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, **impiegati dall'editore**;
- gli **anni di attività dell'editore**, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.

Altri prestatori di servizi della società dell'informazione

Per i prestatori di servizi l'equo compenso si stabilisce tramite l'applicazione di un'aliquota sui ricavi pubblicitari derivanti dall'utilizzo online delle pubblicazioni, al netto dei **ricavi dell'editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web**.

I criteri utili da considerare per il calcolo sono:

- il **numero di consultazioni online delle pubblicazioni** di carattere giornalistico dell'editore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti;
- la **rilevanza dell'editore sul mercato**, espressa in termini di audience online;
- il **numero di giornalisti**, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria, **impiegati dall'editore**;

- **i costi comprovati sostenuti dall'editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali** destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- **i costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali** dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- **l'adesione e la conformità**, dell'editore e del prestatore, **a codici di condotta**, ivi inclusi i codici deontologici adottati dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti italiani, **a codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell'informazione e di fact-checking** maggiormente riconosciuti;
- **gli anni di attività dell'editore**, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.

Inoltre:

La legge prevede che una quota sull'equo compenso attribuita agli editori venga riconosciuta agli autori o agli artisti delle opere e degli articoli giornalistici divulgati on line.

L'importo dovuto è compreso tra il 2% e il 5% dell'equo compenso riconosciuto agli editori dai prestatori di servizi.

Il valore dovrà essere determinato, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale, mentre per i lavoratori dipendenti mediante accordi collettivi.

Regolamento dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM)

Il ruolo dell’AGCOM è stato sensibilmente ampliato dopo le modifiche alla LDA derivanti dal recepimento della Direttiva Copyright.

L’Autorità, infatti, riveste un’importanza primaria non solo nello stabilire i criteri per la quantificazione dell’equo compenso, ma anche per altri compiti di fondamentale rilievo.

Ha, infatti, assunto anche un **ruolo di vigilanza** sull’adempimento dell’**obbligo di informazione** a carico dei prestatori di servizi, e ha la facoltà di acquisire in qualsiasi momento ogni elemento necessario per la determinazione dell’equo compenso attraverso richieste di informazioni e documenti e con ispezioni.

Secondo il Regolamento AGCOM i prestatori di servizi **sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata i dati necessari ad applicare i criteri** per il calcolo dell’equo compenso dovuto agli editori.


L’AGCOM ha anche acquisito un **potere sanzionatorio**. Difatti, se il prestatore, decorsi 30 giorni dalla richiesta, non adempie alle richieste di fornire la documentazione, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui ammontare può arrivare fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso.

Si può interpellare l’AGCOM per **valutare il *quantum* dell’equo compenso** quando le parti non addivengano a una negoziazione proficua e non vogliano adire l’autorità giudiziaria.

L’AGCOM assume un importante ruolo nella determinazione del compenso, ha la possibilità di valutare un ammontare che prescinde dalle indicazioni delle parti, qualora non reperi conformi ai criteri indicati dal Regolamento nessuna delle proposte fatte o nel caso in cui una delle parti non partecipi all’incontro o, comunque, non formuli una proposta di equo compenso.


Il Regolamento AGCOM entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità (avvenuta in data 25 gennaio 2023).

Il testo della Direttiva Copyright è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO>



PUNTOCARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna



Cos'è PuntoCartesiano

PuntoCartesiano nasce nel 2009 come servizio web dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche. Nel 2017 diventa anche una collana editoriale dedicata ad approfondire l'ampio spettro di temi che rientrano nel complesso mondo della proprietà intellettuale intesa nella sua più ampia accezione.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO



Sportello Proprietà Intellettuale – Sardegna Ricerche

Mail ipdesk@sardegna ricerche.it
Sito www.sardegna ricerche.it/sportelloproprietaintellettuale

 www.puntocartesiano.it 

